



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Istituto Nazionale di statistica  
Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali  
Direzione centrale delle statistiche socio-  
demografiche e ambientali

Il Direttore Centrale per i Servizi demografici del Ministero dell'Interno e il Direttore Centrale delle Statistiche Socio-Demografiche e Ambientali dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Visto l'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) prevedendone il subentro alle anagrafi della popolazione residente (APR) e degli italiani residenti all'estero tenute dai comuni (AIRE);

Visto Il DPCM 10 novembre 2014, n. 194 *“Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente [ANPR] e ridefinizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”* ed in particolare l'art. 1, comma 3, che recita: *“Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANPR nella fase di subentro”*;

Visto l'allegato A del sopra citato DPCM il quale prevede che il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi individui su base mensile i Comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l'ANPR, previo assolvimento dell'obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con provvedimento n. 655 del 17 dicembre 2015;

adottano il seguente decreto.

Gli standard e gli indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANPR nella fase di subentro, sono i seguenti:

- a) assolvimento, da parte del Comune, degli obblighi di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- b) confronto tra ammontare di popolazione totale, per genere e cittadinanza, risultante dall'APR del Comune al momento del subentro in ANPR e analogo ammontare della popolazione mensile risultante dalla rilevazione *“Movimento e calcolo della popolazione residente mensile”*, calcolato dall'Istat a partire dalla data del censimento (dato più recente disponibile al momento della data del subentro);
- c) confronto tra struttura per età, genere e cittadinanza, della popolazione risultante del Comune al momento del subentro in ANPR e analogo struttura della popolazione mensile risultante dalla rilevazione *“Movimento e calcolo della popolazione residente”*



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Istituto Nazionale di statistica  
Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali  
Direzione centrale delle statistiche socio-  
demografiche e ambientali

mensile”, calcolata dall'Istat a partire dalla data del censimento (dato più recente disponibile al momento della data del subentro).

Il primo indicatore, di carattere statico (riferito al 9 ottobre 2011, data di esecuzione del 15° censimento generale), consisterà, per ciascun Comune, nella quantificazione degli esiti dichiarati delle operazioni di revisione dell'anagrafe, risultanti dal Sistema di Revisione delle Anagrafi (SIREA).

Il secondo e il terzo indicatore, di carattere dinamico (calcolati per ciascun Comune durante la procedura di subentro, secondo il piano predisposto dal Ministero dell'Interno), sono indicatori sintetici (dunque parametri statistici) di confronto tra valori aggregati di due distribuzioni – l'una ricavata dall'APR al momento del subentro, l'altra dalla rilevazione “Movimento e calcolo della popolazione residente mensile” aggiornata dall'ISTAT alla data più recente disponibile al momento del subentro – riferite allo stesso Comune, prevedendo opportuni margini di tolleranza per tener conto del periodo di tempo che intercorre tra la rilevazione ISTAT ed il subentro.

In tutti e tre i casi, pertanto, gli indicatori fanno riferimento o a dati aggregati (come nel primo caso) o addirittura a parametri sintetici (un singolo valore statistico) derivanti dal confronto tra dati aggregati, di diversa provenienza, riferiti allo stesso Comune, durante la fase del subentro.

L'utilizzo degli indicatori previsto dal presente decreto per monitorare la fase di subentro non comporta in alcun modo il trattamento di dati personali.

Roma, 13 gennaio 2016

Il Direttore Centrale  
per i servizi demografici

*Giulio Tomero*

Il Direttore Centrale delle statistiche socio-  
demografiche e ambientali

*Stefano Zanelli*